

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 23
a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini
presentata in data 24 febbraio 2021

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Art. 1

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) dopo le parole: "ciascun consiglio comunale" sono inserite le seguenti: "con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali,".

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995 è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, ai sensi lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun Comune nel quale il referendum si è validamente svolto, al fine di consentire la fusione tra i soli Comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.".

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.